

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 35 del 30.3.2005, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2005;

Vista la richiesta presentata il 22 luglio 2005, protocollo n.8217, dal Sig. Fabbri Maurizio, dipendente di ruolo presso il settore 6 "CULTURA - TURISMO - ATTIVITA' ECONOMICHE", per usufruire di un periodo continuativo di "Congedo parentale" per il figlio Kim, nato a Rimini il 22.04.2002, decorrente dal 30 agosto 2005 fino al 19 settembre 2005, per complessivi 21 gg.;

Visto che con precedente determinazione n.74/03 il dipendente ha già usufruito di 4 mesi e 9 gg. di congedo parentale non retribuito;

Dato atto che l'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 che, recependo le norme previste all'art. 7 della legge 30.12.1971, n. 1204, e modificate dall' art. 3 della legge n. 53 dell' 8 marzo 2000, stabilisce il diritto di ciascun genitore di astenersi dal lavoro dopo il periodo di astensione obbligatoria, nei primi 8 anni di vita del

bambino, usufruendo dei "Congedi Parentali" per un periodo massimo, per entrambi i genitori, di 10 mesi, elevabile a 11, con le modalità previste nello stesso art. 32;

Vista la dichiarazione del dipendente Sig. Fabbri Maurizio, che precisa che la madre, Inama Deborah, ha già usufruito del congedo parentale retribuito, dal 01.09.02 al 01.03.03, per un periodo complessivo di 180 gg, per il figlio Kim;

Visto il combinato disposto dall'art. 17 comma 5 del nuovo CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999 e l'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151, che prevede la retribuzione del congedo parentale usufruito entro il terzo anno di vita del bambino per un periodo massimo di 6 mesi;

Dato atto che la richiesta, avanzata nel rispetto del termine minimo di 15 giorni di preavviso ai sensi della vigente normativa e del CCNL di comparto, può essere accolta;

Precisato che il periodo di 6 mesi di congedo parentale retribuito è stato interamente usufruito dalla madre, per cui il congedo dal 30/08/2005 al 19.09.2005, pari a 21 gg., richiesto dal dipendente Sig. Fabbri Maurizio non dà luogo a retribuzione, viene computato ai soli fini dell'anzianità di servizio, non matura ferie nè tredicesima;

Visto il C.C.N.L. - EL vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151;

#### D E T E R M I N A

1) - di concedere al dipendente di ruolo Sig. Fabbri Maurizio, in applicazione dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, il "Congedo Parentale" per il figlio Kim, nato a Rimini il 22.04.2002, a decorrere dal 30.08.2005 e fino al 19.09.2005, precisando che l'intero periodo è valutato ai fini dell'anzianità di servizio;

2) - di stabilire che al dipendente, per il periodo dal 30.08.05 e fino al 19.09.05, pari a 21 gg., non compete alcuna retribuzione ai sensi l'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 e non matura ferie nè tredicesima;

3) - di individuare nella Dott.ssa Stefania Mulazzani, Funzionario dell'ufficio Personale, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.